

Art. 1

Ai sensi dell'art. 55 comma II dello Statuto è istituita una commissione speciale denominata 'Senato Federale'.

Tale commissione riveste un ruolo consultivo e di collaborazione nei confronti del Consiglio Federale con il primario obiettivo di fornire un ulteriore contributo per lo sviluppo e la promozione dell'attività istituzionale della Federazione nonché della pallanuoto in generale.

Art. 2

Il Senato Federale si esprime, con un parere di natura non vincolante, in relazione a temi, argomenti e approfondimenti proposti e richiesti dal Consiglio Federale con riferimento alle attività complementari rispetto all'evento sportivo, in grado di rafforzare e meglio veicolare il 'brand pallanuoto', quali ad esempio:

- creazione di eventi ed attrazioni collaterali alla partita;
- rafforzamento del marketing;
- 'offerta territoriale': radicamento e capillarità della pallanuoto in tutte le varie realtà periferiche.

Art. 3

Il 'Senato Federale' è composto da un Presidente e da ulteriori componenti, fino ad un massimo di undici (compreso il Presidente), nominati dal Consiglio Federale.

Tutti i componenti sono scelti tra persone competenti nonché tra figure rappresentative del tessuto imprenditoriale, sociale, del mondo della comunicazione e dello sport 'vicine' alla pallanuoto.

Il Consiglio Federale non ha l'obbligo di procedere al raggiungimento del numero massimo di componenti previsti dal presente Regolamento (undici compreso il Presidente), pur dovendo, in tutti i casi, essere garantito, pena scioglimento automatico della presente commissione, un numero minimo di quattro (oltre al Presidente).

Art. 4

Il 'Senato Federale' viene convocato – tramite la Segreteria Generale F.I.P.A.P. – dal Presidente dell'organismo stesso mediante convocazione da trasmettere via e-mail a tutti i componenti almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione. La convocazione deve riportare il luogo, la data e l'orario della riunione nonché i punti all'Ordine del Giorno.

Il 'Senato Federale' elegge al proprio interno un Segretario, il quale avrà il compito di redigere il verbale delle sedute.

Il 'Senato Federale' delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) sugli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno dal proprio Presidente.

Gli argomenti portati all'Ordine del Giorno dal Presidente devono essere attinenti ai principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, nel rispetto dei compiti istituzionali della F.I.P.A.P., insiti nei suoi regolamenti.

In caso di opinione dissenziente rispetto alla decisione assunta, il componente dissenziente avrà il diritto di farla inserire a verbale.

Le proposte del 'Senato Federale' saranno portate all'attenzione del Consiglio Federale con l'inserimento di un apposito Ordine del Giorno.

Il 'Senato Federale' può invitare a presenziare alle proprie riunioni il Presidente o i membri del Consiglio Federale.

Art. 5

Qualora ritenuto necessario, il Presidente della F.I.P.A.P. può invitare il Presidente del 'Senato Federale' o qualsiasi suo componente, a rappresentare la Federazione in qualsiasi manifestazione o evento ufficiale.



REGOLAMENTO SENATO FEDERALE



Qualora ritenuto necessario, il Presidente della F.I.P.A.P. può altresì invitare il Presidente del 'Senato Federale' a relazionare alle sedute del Consiglio Federale, pur in assenza di diritto di voto.

Art. 6

Il 'Senato Federale' non ha personalità giuridica, non ha alcun potere di natura amministrativo-finanziario e può essere soppresso, in qualsiasi momento, mediante delibera del Consiglio Federale.